



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 307

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE E DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL C. 4 DELL'ART. 1 D.L. 24/01/2012, N. 1, CONVERTITO CON MOD. NELLA L. 24/03/2012, N. 27, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE.

L'anno **2012**, addì **27** del mese di **Dicembre** alle ore **10.10** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- PATRIZIO Angelo	NO
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI
Assessore	- MORRA Rossella	SI
Assessore	- ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Vice Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Marceca Baldassare e dell'Assessore al Commercio Andrea Archinà;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Settore Attività Economiche e Produttive n. 773 in data 21.12.2012 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **"DELIBERA DI RICOGNIZIONE E DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL C. 4 DELL'ART. 1 D.L. 24/01/2012, N. 1, CONVERTITO CON MOD. NELLA L. 24/03/2012, N. 27, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE."**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Direttore Area Amministrativa e dal Direttore Area Tecnica Urbanistica – Edilizia Privata e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

Area Amministrativa  
Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 773  
redatta dal Settore Attività Economiche e Produttive  
e dall'Area Urbanistica ed Edilizia Privata

OGGETTO: DELIBERA DI RICOGNIZIONE E DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL C. 4 DELL'ART. 1 D.L. 24/01/2012, N. 1, CONVERTITO CON MOD. NELLA L. 24/03/2012, N. 27, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE.

Su richiesta  
dell'Assessore al Commercio e Turismo Andrea Archinà  
e dell'Assessore all'Urbanistica Baldassare Marceca

- PRESO ATTO che, ai sensi della Legge 10 Ottobre 1990, n. 287, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché del disposto di cui al comma 2 dell'art. 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), secondo cui «La disciplina delle attività economiche è improntata al principio della libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio della proporzionalità»;
- VISTI in particolare:
  - l'art. 3 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), il quale stabilisce che:
    - «1. In attesa della revisione dell'art. 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
      - vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
      - contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
      - danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
      - disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
      - disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
    - 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
    - 3. Sono in ogni caso soppresse alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi (...).»;
  - il comma 2 dell'art. 31, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), il quale stabilisce che:

«Secondo la disciplina dell'unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.»;

• il comma 1 dell'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), il quale stabilisce che:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione Europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'Amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici, oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 34, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'Amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi ed alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai

sensi dell'art. 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli Enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui la periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità (...)).».

- **CONSIDERATO** che la Regione Piemonte ha provveduto agli adempimenti a proprio carico stabiliti dalla norma statale soltanto in data 6 dicembre 2012, avendo in tale data provveduto alla pubblicazione della D.C.R. 20 novembre 2012 n. 191-43016 avente per oggetto: "Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell'Allegato A della D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114)";

- **CONSTATATO** che le disposizioni di cui all'allegato A della D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 prevedono:

- al comma 2 dell'art. 16, che «I comuni che all'entrata in vigore della presente normativa abbiano adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. n. 28/1999, secondo le procedure indicate all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i. (...), non sono tenuti ad un adeguamento obbligatorio alle presenti norme ad eccezione dei casi in cui sia accertato un evidente contrasto con le norme a tutela della concorrenza e del mercato; in tale caso, (...), i comuni adottano un proprio provvedimento secondo le procedure previste nel suddetto articolo 29, esclusivamente con riferimento alle parti non conformi e nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012»;

- al comma 13 del medesimo art. 16, che «Dall'entrata in vigore della presente normativa si intendono automaticamente abrogate, nel rispetto dell'articolo 1 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012, le limitazioni che i comuni abbiano adottato, nelle norme relative ai criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 di riconoscimento delle localizzazioni urbane non addensate (L.1.), nel corso del procedimento di autorizzazione per media e/o grande struttura di vendita. In tali casi, il rilascio delle autorizzazioni commerciali, i titoli edilizi e le denunce di inizio attività in materia edilizia per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato all'applicazione dell'articolo 30 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i. (...))»;

- **ACCERTATO** che il Comune di Avigliana ha adottato, nel rispetto dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831, i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. n. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della l.r. n. 28/1999, secondo le procedure indicate all'articolo 29 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i. rispettivamente con la D.C.C. n. 68 del 29 marzo 2007 ("Piano commerciale. Definizione criteri di cui all'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114 del 31 marzo 1998") e con D.C.C. n. 145 del 24 settembre 2007 ("Variante n. 40 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. di adeguamento alla disciplina del commercio. Controdeduzioni osservazioni e approvazione progetto definitivo");

- VERIFICATO che le norme contenute nella soprarichiamata D.C.C. 68/2007 per quanto attiene allo sviluppo della rete distributiva locale rispetto alla recente revisione regionale, appaiono così sintetizzabili:

- a. da quanto appare rilevabile ad una prima analisi comparativa tra le precedenti disposizioni regionali e quelle emanate in data 6 dicembre 2012, le norme contenute nella sopra richiamata D.C.C. 68/2007 appaiono non completamente concordanti soltanto in relazione alla definizione delle compatibilità tipologiche territoriali per le diverse zone di sviluppo commerciale, per le quali l'Amministrazione comunale aveva operato – laddove possibile – scelte più restrittive rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 17 della D.G.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006;
- b. per quanto riguarda il possibile riconoscimento di localizzazioni urbane non addensate (L1) in sede di presentazione di istanza autorizzativa, esso è già espressamente previsto delle norme locali assunte con la D.C.C. sopra richiamata;

- VISTA la complessità e la vastità dell'argomento, ed in considerazione del ritardo della Regione nella pubblicazione della propria normativa di indirizzi generali e criteri programmatori, in assenza della quale i Comuni non erano nella possibilità di intervenire sui loro strumenti urbanistici;

- NELLE MORE dell'adozione da parte del Governo del o dei regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, adozione che deve avvenire entro il 31 dicembre 2012;

- DATO ATTO CHE è materialmente e tecnicamente impossibile entro il 31 dicembre 2012 provvedere ad adempimenti diversi da una mera analisi ricognitoria dell'attuale stato degli ordinamenti del Comune di Avigliana in materia di programmazione commerciale e di attività economiche in genere, con conseguente indicazione di indirizzi ed intenti;

- IN APPLICAZIONE del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) in merito allo sviluppo delle attività commerciali ed economiche in genere;

## SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

### 1. DI DARE ATTO CHE:

○ Per quanto attiene ai criteri di pianificazione e programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa:

- da quanto appare rilevabile ad una prima analisi comparativa tra le precedenti disposizioni regionali e quelle emanate in data 6 dicembre 2012, le norme contenute nella sopra richiamata D.C.C. 68/2007 appaiono non completamente concordanti soltanto in relazione alla definizione delle compatibilità tipologiche territoriali per le diverse zone di sviluppo commerciale, per le quali l'Amministrazione comunale aveva operato – laddove possibile – scelte più restrittive rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 17 della D.G.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006. Occorrerà dunque programmare, entro i termini di cui al comma 1 dell'art. 29 dell'Allegato A della D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i. (180 giorni dall'entrata in vigore) una revisione approfondita degli studi che avevano condotto a tali scelte, in relazione all'eventuale sviluppo e trasformazione della rete distributiva nell'ultimo quinquennio, e garantendo comunque coerenza con l'utilità sociale e funzionalità al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, e tenendo conto tuttavia delle caratteristiche specifiche dell'ambiente urbano presente nei rispettivi addensamenti e localizzazioni.

Occorrerà inoltre prevedere un'ulteriore analisi in relazione alle eventuali conseguenze derivanti dalla modifica dei parametri regionali per l'individuazione delle Localizzazioni commerciali urbano-periferiche (L.2);

- con riferimento al possibile riconoscimento di Localizzazioni urbane non addensate (L1) in sede di presentazione di istanza autorizzativa, esso è già espressamente previsto delle norme locali assunte con la D.C.C. sopra richiamata, e pertanto non in contrasto con le norme regionali.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di procedere all'integrazione e/o alla modifica delle norme contenute nella D.C.C. n. 68/2007, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 29 o nell'ambito della definizione di progetti di riqualificazione di cui agli artt. 18 e 19 della D.G.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012, alla luce degli esiti della revisione delle proprie precedenti scelte in materia di pianificazione e programmazione urbanistica commerciale, nonché delle ulteriori indicazioni che perverranno dalla Regione per gli aspetti ancora in via di definizione.

o Per quanto attiene alle altre attività economiche sottoposte a specifico ordinamento comunale, e più precisamente:

- alla STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA:  
in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il Comune di Avigliana si è dotato con D.C.C. n. 180 del 21.12.2005 del "Piano Comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita", la cui validità è stata prorogata per un biennio con D.C.C. n. 59 del 08.05.2008. Tale Piano, scaduto in data 07.05.2010, non è stato ulteriormente rinnovato, né si sono posti vincoli di qualsiasi natura per i punti non esclusivi di vendita. Pertanto, in materia di stampa quotidiana e periodica, il Comune di Avigliana è adeguato ai principi ed alle regole nazionali in materia di liberalizzazioni.

- all'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA:  
il Comune di Avigliana è dotato del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Barbiere, Parrucchiere uomo/donna ed Estetista, approvato con D.C.C. n. 152/1998 e s.m.i. ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i., e della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Tale Regolamento è ampiamente superato dalle nuove normative in materia (Legge 17 agosto 2005, n. 174), nonché dalle norme in materia di semplificazioni e di liberalizzazioni. Di fatto il Regolamento è da tempo inapplicato, se non per le norme di natura igienico-sanitaria.

2. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'Economica e delle finanze ai fini e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27).

3. DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 21.12.2012

Il Responsabile Settore  
Attività Economiche e Produttive  
f.to Dott.ssa Sandra Bonaverò

Il Direttore Area Tecnica  
Urbanistica ed Edilizia Privata  
f.to Geom. Luca Rosso





## Pareri

Comune di Avigliana

### Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2012 / 773

Ufficio Proponente: **Attività Economiche e Produttive**

Oggetto: **DELIBERA DI RICOGNIZIONE E DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL C. 4 DELL'ART. 1 D.L. 24/01/2012, N. 1, CONVERTITO CON MOD. NELLA L. 24/03/2012, N. 27, PER QUANTO ATTIENE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED ECONOMICHE.**

### Parere tecnico

Ufficio Proponente (Attività Economiche e Produttive)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D. L. 174/2012.

Data 21/12/2012

**IL DIRETTORE  
AREA TECNICA  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
(Luca Geom. ROSSO)**

**Il Responsabile di Settore  
Giovanni Trombadore**

### Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: *no, è soggetta*

*24/11/2012*

**IL RESPONSABILE  
Responsabile del Servizio Finanziario  
AREA ECONOMICA/AMMINISTRATIVA  
(Paola)**

UTE

COMMERIO

PRESIDENTA

MINISTERO

CONSIGLIO

ECONOMIA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO  
F.to MARCECA Baldassare

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **8 GEN. 2013**

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

**8 GEN. 2013**



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **8 GEN. 2013**.

☐ è stata

ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

**8 GEN. 2013**

Avigliana, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio